

REP. n. 398 /2017.

ROT n. 47582 del 7/12/2017.

Accordo di collaborazione

tra

I'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico materno-infantile Burlo

Garofolo con sede in Trieste, via dell'Istria 65/1, codice fiscale e partita IVA

00124430323, in persona del Direttore Generale, dott. Gianluigi Scannapieco, di

seguito denominato anche "IRCCS Burlo Garofolo",

e

I'Università degli Studi di Trieste, con sede in Trieste, Piazzale Europa n. 1, codice

fiscale 80013890324, partita IVA 00211830328, in persona del Magnifico Rettore, prof.

Maurizio Fermeglia, di seguito denominata anche "UniTs",

- di seguito denominati anche "le Parti",

Richiamati

- il D.lgs. n. 288/2003 "Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, 1° co., della L. 16 gennaio 2003, n. 3";

- l'Accordo 1° luglio 2001 intervenuto nella Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano "Atto di intesa recante

organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione, di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16

ottobre 2003, n. 288. Intesa ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 16 ottobre 2003 n. 288 e

dell'art. 8, comma 6 della Legge 5 giugno 2003, n. 131";

- la legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 14/2006 "Disciplina dell'assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli istituti di ricovero e cura a carattere

scientifico "Burlo Garofolo" di Trieste e "Centro di riferimento oncologico" di Aviano"

che, all'art. 13, comma 2, stabilisce "Gli Istituti adottano l'atto aziendale di cui all'art. 2

della legge regionale 8/2001 in base ai principi e criteri definiti dalla giunta regionale";

- l'art. 3, comma 1 *bis*, del D.lgs. n. 502/92 "Riordino della disciplina in materia

sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" il quale dispone

"...le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende ...; la loro organizzazione ed il

funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei

principi e criteri previsti da disposizioni regionali";

- il D.lgs. 517/1999 ("Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed

università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419");

- l'art. 2 della legge regionale n. 8/2001 recante "Disposizioni urgenti in attuazione del

decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo

19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali" che,

in applicazione della sopra citata normativa nazionale di riordino, ha stabilito che *"...la*

Giunta regionale, con atto di indirizzo e coordinamento, stabilisce i principi e i criteri

per l'adozione dell'atto aziendale(...);"

- la legge regionale 17/2014 relativa al "Riordino dell'assetto istituzionale e

organizzativo del servizio sanitario regionale e norme di programmazione

sociosanitaria";

Premesso che

- la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha approvato con DGR n. 612 del 13

aprile 2016, in via definitiva, il documento dal titolo "Protocollo d'Intesa tra la Regione

Autonoma Friuli Venezia Giulia, l'Università degli Studi di Trieste e l'Università degli

Studi di Udine per lo svolgimento delle attività assistenziali delle Università";

- la Regione FVG e l'Università degli Studi di Trieste hanno sottoscritto il 22 aprile

2016, secondo il testo allegato alla DGR 612/2016 - sopra citato, il *"Protocollo d'Intesa*

tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Università degli Studi di Trieste per

lo svolgimento delle attività assistenziali delle Università" (d'ora innanzi anche

"Protocollo d'Intesa Regione FVG/UniTs"), che sostituisce il "Protocollo d'Intesa tra

Regione e Università degli Studi di Trieste relativo all'organizzazione e al

funzionamento delle strutture universitarie operanti presso l'IRCCS Burlo Garofolo" del

21 gennaio 2009;

- il "Protocollo d'Intesa Regione FVG/UniTs" (art. 4, 1° co., lett. a) stabilisce che lo

svolgimento dell'attività assistenziale, didattica e di ricerca nel Servizio sanitario

regionale avviene anche presso l'IRCCS Burlo Garofolo e colloca presso questo

stesso IRCCS la sede principale delle attività formative delle scuole di

specializzazione di riferimento (art. 4, 2°co.);

- l'applicazione del "Protocollo d'Intesa Regione FVG/UniTs" è demandata "(...) per

quanto non direttamente attuabile agli atti aziendali approvati dai direttori generali e a

specifici accordi attuativi con riferimento alle peculiarità dei singoli enti, da stipularsi

tra i direttori generali e i rettori delle università" (art. 17, 2°co., "Protocollo d'Intesa");

- IRCCS Burlo Garofolo e UniTs con il presente accordo intendono, pertanto, dare

attuazione al ""Protocollo d'Intesa Regione FVG/UniTs" e disciplinare nello specifico

lo svolgimento dell'attività assistenziale, didattica e di ricerca presso lo stesso IRCCS

Burlo Garofolo;

- IRCCS Burlo Garofolo e UniTs nelle more della stipula di specifico Accordo Attuativo

sopra citato, intendono con il presente atto disciplinare lo svolgimento di attività

assistenziale presso l'IRCCS stesso da parte di assegnisti di ricerca individuati da

UniTs;

Tutto ciò premesso le Parti come sopra individuate, stabilito che le premesse formano

parte integrante dell'accordo, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Accordo disciplina lo svolgimento di attività assistenziale presso le

articolazioni aziendali dell'IRCCS Burlo Garofolo da parte di titolari di assegni di ricerca

- affidati da UniTs nel rispetto del proprio ordinamento - di norma per lo svolgimento

di attività di ricerca nell'ambito delle Linee di ricerca corrente dell'IRCCS.

2. I titolari di detti assegni di ricerca, tenuto conto del possesso o meno del diploma di

specializzazione ovvero dell'abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra,

possono svolgere attività assistenziale, a condizione che essa risulti necessaria allo

svolgimento del programma di ricerca per il quale è stato conferito l'assegno, su

proposta del Direttore di Struttura dell'IRCCS Burlo Garofolo presso la quale si

svolgerà l'attività assistenziale, previa autorizzazione del Direttore Generale del

medesimo IRCCS e sotto la supervisione del responsabile scientifico del progetto.

Art. 2 Responsabili

Responsabili per l'attività oggetto del presente Accordo sono:

- per l'IRCCS Burlo Garofolo: il Direttore Sanitario e i Direttori di Struttura;

- per UniTs : il Direttore del Dipartimento Universitario Clinico di Scienze mediche,

chirurgiche e della salute e i responsabili scientifici per l'attività progettuale degli

assegnisti.

3. Modalità di svolgimento dell'attività assistenziale

Il Responsabile scientifico per l'attività progettuale dell'assegnista di ricerca e il

Direttore della struttura di riferimento dell'IRCCS Burlo Garofolo concordano -

coerentemente con le necessità di svolgimento del programma di ricerca per il quale

è stato conferito l'assegno – modalità e ore dedicate all'attività di assistenza da parte

dell'assegnista, per un massimo di 19 ore settimanali.

Art. 4 Durata e recesso

1. Il presente Accordo decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione per tre anni e

comunque non oltre la stipula tra IRCCS Burlo Garofolo e UniTs dell'Accordo Attuativo

del "Protocollo d'Intesa Regione FVG/UniTs".

2. Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Accordo con un preavviso di 30 (trenta) giorni, da notificarsi mediante Posta Elettronica Certificata (PEC).

Art. 5 Rimborsi

1. L'assegnista di ricerca è remunerato da UniTs secondo l'importo dello specifico assegno di ricerca conferitogli ai sensi del *"Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010 n. 24"* di UniTs.

2. Per le attività assistenziali svolte presso l'IRCCS Burlo Garofolo nell'ambito del presente Accordo, l'IRCCS corrisponderà, in aggiunta a quanto erogato da UniTs, un'indennità integrativa assistenziale per l'importo massimo pari a € 4.746,24 annui, analogamente a quanto corrisposto da ASUITS .

3. L'IRCCS si impegna a corrispondere l'indennità integrativa di cui al comma precedente all'Università degli Studi di Trieste, la quale, a sua volta, provvederà a liquidare il compenso all'interessato, dietro presentazione della relativa fattura.

4. L'indennità di cui al comma 2 non è dovuta nel caso l'IRCCS finanzi integralmente l'assegno di ricerca.

Art. 6 Copertura Assicurativa

L'IRCCS Burlo Garofolo garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi degli assegnisti di ricerca che si troveranno ad operare presso la sede del Burlo Garofolo stesso in virtù del presente Accordo.

Art. 7 Regime di segretezza

1. Le Parti e tutto il personale coinvolto nelle attività oggetto del presente Accordo si impegnano ad osservare le disposizioni normative vigenti nel pieno rispetto della riservatezza e confidenzialità dei dati ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del

30/06/2003 " Codice in materia di protezione dei dati personali".

2. Le Parti si impegnano a trattare in modo riservato, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, tutte le informazioni reciprocamente scambiate nell'ambito dell' Accordo.

Art. 8 Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 le Parti dichiarano il reciproco consenso al trattamento dei dati personali raccolti per la stipula del presente Accordo e per gli adempimenti di legge.

2. In relazione alle informazioni raccolte nell'ambito del presente Accordo le Parti si impegnano al rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 196/2003.

3. Con la firma del presente atto il Burlo Garofolo nomina formalmente UniTs Responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi dell'art.29 del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

Art. 9 Clausole inerenti alla L. n. 190/2012 ed alla trasparenza ed integrità –

D.Lgs. n. 33/2013

UniTs dichiara nello specifico di aver preso visione del Piano della prevenzione della Corruzione e del Programma per la trasparenza e l'integrità adottato dal Burlo Garofolo, disponibile sul sito istituzionale all'indirizzo: <http://www.burlo.trieste.it> e di essere a conoscenza dei relativi contenuti e prescrizioni, nonché di conoscere il Codice di Comportamento del Burlo Garofolo stesso, anch'esso disponibile sul citato sito istituzionale.

Art. 10 Foro competente

Qualora dovessero insorgere delle controversie circa l'esecuzione o l'interpretazione del presente atto il Foro di Trieste sarà il solo competente con esclusione di ogni altro Foro eventualmente concorrente.

Art. 11 Clausole vessatorie

Le Parti si danno atto e riconoscono che ogni singola clausola e obbligazione del presente atto è stata debitamente redatta, compresa ed accettata da ciascuna parte, come risultato di giuste e reciproche negoziazioni, di conseguenza non sono applicabili gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

Art. 12 Registrazione e bollo

1. Il presente Accordo è redatto ai sensi della tabella allegato B del D.P.R. n.642 del 26.10.1972 e successive modifiche e integrazioni e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. n.131 del 26.4.1986, con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del citato D.P.R. n.131/1986.

2. Per l'IRCCS Burlo Garofolo l'imposta di bollo viene assolta in modo virtuale (aut. n. 2003/58 rilasciata il 27 maggio 2003 - Agenzia delle Entrate – Ufficio Locale di Trieste).

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Università degli Studi di Trieste

IRCCS Burlo Garofolo

il Magnifico Rettore

il Direttore Generale

prof. Maurizio Ferneglia

dott. Gianluigi Scannapieco

- firmato digitalmente-

- firmato digitalmente-